

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SPIGAROLI, SALARI, BALDINI, TIBERI, CAGNASSO, DONATI, ZACCARI e MONETI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MARZO 1964

Modifiche ai termini previsti dall'articolo 17 della legge 5 marzo 1963, n. 246, per le rettifiche delle dichiarazioni relative alla imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili

ONOREVOLI SENATORI. — A circa un anno di distanza dall'approvazione della legge 5 marzo 1963, n. 246, che istituisce un'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili, tutti i Comuni obbligati dalla legge stessa ad applicare la predetta imposta sono già passati alla fase di attuazione, adottando le prescritte deliberazioni e cercando di attrezzare i propri uffici tributari nel modo migliore, compatibilmente con i mezzi a disposizione, al fine di potere far fronte con strumenti adeguati agli impegnativi adempimenti ad essi richiesti in relazione alle dichiarazioni degli incrementi di valore soggetti a tassazione che sarebbero state presentate.

È noto che i Comuni tenuti ad applicare l'imposta, si sono avvalsi, per ovvie ragioni, della facoltà loro concessa dall'articolo 25 di fissare al 1° gennaio del decimo anno antecedente a quello nel quale la de-

liberazione di istituire l'imposta stessa è stata presa, la data di riferimento per la determinazione dell'incremento tassabile.

L'esercizio di tale facoltà ha determinato, soprattutto in Comuni di grande espansione edilizia, e quindi in quasi tutti i Comuni capoluogo di provincia, la presentazione di un numero di dichiarazioni concernenti gli incrementi di valore realizzati con la vendita di aree, o in virtù delle altre circostanze stabilite dalla legge, di gran lunga superiore a quelle previste.

Di fronte a questa assai rilevante quantità di dichiarazioni presentate, i Comuni sono venuti a trovarsi in grave difficoltà poichè hanno dovuto constatare che il termine di un anno per la rettifica delle dichiarazioni dei contribuenti era da ritenersi del tutto insufficiente se si voleva procedere a tale lavoro con serietà e giustizia. Infatti al fine di poter stabilire con precisione la

reale dimensione dell'imposta da applicare si dovrà sottoporre la maggior parte delle dichiarazioni a lunghi e laboriosi accertamenti. E ciò, oltre che ragioni di equità, anche per la rilevante importanza che il nuovo tributo, se ben applicato, può avere per un sensibile miglioramento dei bilanci comunali, quasi tutti afflitti da una pesante situazione deficitaria.

Accogliendo pertanto le pressanti istanze di molti Comuni, abbiamo ritenuto opportuno presentare il seguente disegno di legge con cui, modificando l'articolo 17 della legge n. 246, viene elevato a due anni il periodo di tempo entro il quale i Comuni dovranno portare a termine le operazioni riguardanti le rettifiche delle dichiarazioni presentate dai contribuenti.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 17 della legge 5 marzo 1963, n. 246, è sostituito dal seguente:

« Le dichiarazioni presentate dai contribuenti a norma degli articoli 6, 7 e 12 sono soggette a rettifica da parte del Comune con una o più deliberazioni da adottarsi dalla Giunta municipale e da notificarsi entro due anni dalla presentazione della dichiarazione ».